

LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamato l'art. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27, che stabilisce le caratteristiche di qualità e le modalità di controllo delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
- Evidenziato che, così come stabilito dall'art. 2, del citato decreto legislativo n. 31/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i soggetti gestori dei servizi acquedottistici, sia pubblici che privati, e chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi, o cisterne fisse o mobili, hanno l'obbligo di distribuire acqua conforme ai parametri indicati dalla norma di cui si tratta;
- Considerata, pertanto, la necessità che i soggetti interessati provvedano ad accertare la conformità dell'acqua da loro fornita ai limiti di qualità stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive integrazioni e modificazioni, entrato in vigore il 25 dicembre 2003;
- Evidenziato che tale operazione di caratterizzazione della qualità della risorsa idrica che è fornita agli utenti risulta necessaria perché la risorsa stessa possa essere utilizzata per il consumo umano;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 31/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, compete alla Regione adottare piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- Richiamati gli obiettivi fissati dal progetto di Piano regionale delle acque, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 febbraio 2003, nel settore delle acque destinate al consumo umano: garanzia di un rifornimento idropotabile idoneo sotto il profilo quantitativo e qualitativo, razionale utilizzo delle risorse idriche e razionalizzazione del sistema di distribuzione e di gestione del servizio;
- Evidenziato quindi che i risultati dell'operazione di caratterizzazione della qualità della risorsa idrica che è fornita agli utenti sono necessari perché possano essere programmate dalla Regione, in collaborazione con i Comuni, le azioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti come sopra indicato per le risorse idriche regionali ai fini del consumo umano;
- Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ed in particolare l'articolo 1, che stabilisce, fra l'altro, che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche;
- Evidenziato che l'articolo 34 della legge n. 36/1994 stabilisce che gli utilizzatori delle acque dichiarate pubbliche da detta norma, provvedessero a far valere il proprio diritto all'utilizzo delle stesse, presentando domanda di riconoscimento, il cui termine è scaduto il 31 dicembre 2003;
- Visto che ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89, che ha stabilito che le acque pubbliche utilizzate ai fini potabili e irrigui, compresi gli alvei e le pertinenze relative, appartengono al demanio della Regione Valle d'Aosta, le domande di concessione all'uso delle acque pubbliche devono essere presentate dai soggetti interessati all'Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere pubbliche;
- Considerato che proprio ai fini della programmazione delle azioni per il razionale utilizzo delle risorse idriche regionali è necessario che siano individuate le risorse che possiedono le caratteristiche qualitative per la loro destinazione al consumo

- umano, nonché le aree di utenza che, almeno dal punto di vista qualitativo, sono conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente;
- Ritenuto pertanto necessario che le domande per il riconoscimento degli utilizzi a scopo potabile ai sensi dell'art. 34 della legge n. 36/1994 siano integrate obbligatoriamente con i risultati delle analisi di caratterizzazione di cui al decreto legislativo n. 31/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, perché sia possibile, in caso di esito positivo, continuare nel loro utilizzo;
 - Ricordato, inoltre, che ai fini della salvaguardia delle risorse idriche utilizzate per il consumo umano devono essere delimitate in via definitiva le aree di salvaguardia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, secondo le modalità riportate nelle linee-guida di cui all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, in data 12 dicembre 2002;
 - Evidenziata, pertanto, la necessità di emanare direttive di carattere tecnico ed amministrativo, finalizzate al corretto utilizzo delle acque destinate al consumo umano sia al fine di verificare le caratteristiche qualitative delle acque fornite al consumo umano sia al fine dell'ottenimento della concessione per l'uso dell'acqua ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 36/1994;
 - Rilevato che per quanto riguarda i rifugi e gli alpeggi continua a trovare applicazione quanto disposto dalle normative regionali di settore in merito all'utilizzo dell'acqua;
 - Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
 - Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse idriche dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/95, sulla presente proposta di deliberazione;
 - Su proposta dell'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Alberto CERISE di concerto con l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio FOSSON;
 - ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1°) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive integrazioni e modificazioni, le direttive regionali di carattere tecnico ed amministrativo, finalizzate al corretto utilizzo delle acque destinate al consumo umano sia per la verifica delle caratteristiche qualitative delle acque fornite al consumo umano in esecuzione di quanto previsto dal d. lgs. n. 31/2001, sia per l'ottenimento del riconoscimento del diritto di uso dell'acqua da destinare al consumo ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 36/1994, che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione (allegato 1);
- 2°) di stabilire che la presente deliberazione venga notificata a cura del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche, ai Sindaci dei Comuni della Regione, ai Presidenti delle Comunità Montane, ai soggetti gestori degli acquedotti, ai soggetti richiedenti la concessione per l'uso di acqua da destinare al consumo umano, al

Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, all'Ufficio Prevenzione e tutela Ambiente, dell'Assessorato regionale Agricoltura, Risorse naturali e Protezione civile, al Consorzio B.I.M.;

- 3°) di stabilire che per quanto riguarda i rifugi e gli alpeggi continua a trovare applicazione quanto disposto dalle normative regionali di settore in merito all'utilizzo dell'acqua;
- 4°) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

IM

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

DIRETTIVA REGIONALE IN MATERIA DI USO DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

PREMESSO CHE

Il progetto di Piano regionale delle acque, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 febbraio 2003, individua, tra gli altri, la garanzia di un rifornimento idropotabile idoneo sotto il profilo quantitativo e qualitativo razionale utilizzo delle risorse idriche e la razionalizzazione del sistema di distribuzione e di gestione del servizio.

Le caratteristiche qualitative delle acque, perché esse possano essere fornite al consumo umano, sono fissate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

L'art. 1 del citato decreto legislativo stabilisce le caratteristiche di qualità e le modalità di controllo delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. L'art. 2 stabilisce anche che tutti i soggetti gestori dei servizi acquedottistici, sia pubblici che privati, e chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi, o cisterne fisse o mobili, hanno l'obbligo di distribuire acqua conforme ai parametri indicati dalla norma.

Da un punto di vista del sistema di rifornimento idropotabile, attualmente in Regione accanto alle captazioni al servizio degli acquedotti comunali, esistono anche numerose captazioni di acqua destinata al consumo umano al servizio di singole famiglie e di comunità più vaste. La legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", all'articolo 1, stabilisce, fra l'altro, che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e all'articolo 34 consente agli utilizzatori delle acque dichiarate pubbliche di far valere il proprio diritto all'utilizzo delle stesse, presentando domanda di riconoscimento, il cui termine è scaduto il 31 dicembre 2003. Visto che ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89, che ha stabilito che le acque pubbliche utilizzate ai fini potabili e irrigui, compresi gli alvei e le pertinenze relative, appartengono al demanio della Regione Valle d'Aosta, le domande di concessione all'uso delle acque pubbliche devono essere presentate dai soggetti interessati all'Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Si rende pertanto necessario, per conseguire gli obiettivi fissati dal Progetto di piano regionale delle acque, definire direttive di carattere tecnico ed amministrativo per il corretto utilizzo delle acque destinate al consumo umano che riguardano sia le caratteristiche qualitative delle acque fornite al consumo umano sia il riconoscimento del diritto di uso dell'acqua ai fini potabili ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 36/1994.

Il possesso dei requisiti di qualità, stabiliti dal decreto legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, rappresenta la condizione necessaria perché l'acqua possa essere fornita al consumo umano e, nel caso dell'art. 34 della legge n. 36/94, certificazione indispensabile perché possa essere riconosciuto il diritto di utilizzare una risorsa idrica sempre per il consumo umano.

I risultati dell'operazione di caratterizzazione della qualità della risorsa idrica che è fornita agli utenti saranno poi utilizzati dalla Regione per programmare, in collaborazione con i Comuni, le azioni necessarie per il razionale utilizzo e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano, previa l'individuazione delle risorse che possiedono le caratteristiche qualitative per la loro destinazione al consumo umano, nonché le aree di utenza che, almeno dal punto di vista qualitativo, sono conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente.

ADEMPIMENTI

Tutti i soggetti gestori dei servizi acquedottistici, sia pubblici che privati, e chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi, o cisterne fisse o mobili, hanno l'obbligo di accertare che l'acqua da loro fornita sia conforme ai parametri indicati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

Apposite successive disposizioni saranno emanate per quanto riguarda gli alpeggi e i rifugi.

A tale scopo deve essere condotta una campagna annuale di caratterizzazione, che preveda quattro campionamenti, uno per stagione, che deve essere riferita a ciascuna captazione che si intende utilizzare per uso idropotabile, di cui il primo obbligatoriamente già riferito alla stagione invernale 2003/2004.

Al termine di ciascuna campagna stagionale devono essere inviate al Dipartimento Territorio Ambiente e Risorse Idriche – Via Promis 2, a 11100 AOSTA - le relative risultanze con le seguenti scadenze:

- 30 aprile 2004
- 31 luglio 2004
- 31 ottobre 2004
- 31 marzo 2005.

I parametri di riferimento sono quelli riportati nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 31/2001, e successive integrazioni e modificazioni, ed i controlli devono riferirsi almeno agli elementi indicati nell'allegato al presente documento.

La documentazione analitica risultante dalla campagna di controlli deve essere accompagnata da una valutazione di carattere igienico-sanitaria, da richiedere al Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'USL della Valle d'Aosta, sulla idoneità o meno dell'acqua ad essere fornita al consumo umano, in conformità di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 31/2001.

La mancata presentazione delle risultanze della campagna analitica suindicata, entro e non oltre il 31 marzo 2005, comporterà l'impossibilità di procedere all'istruttoria della richiesta di riconoscimento del diritto di uso della risorsa per il consumo umano, con il conseguente rigetto della domanda stessa.

Per le acque che risulteranno idonee, dovranno, infine, essere avviate le procedure per la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, secondo le modalità riportate nelle linee-guida di cui all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, in data 12 dicembre 2002.

La documentazione tecnica relativa alla delimitazione delle aree di salvaguardia deve essere trasmessa al Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche – Via Promis 2, a 11100 AOSTA – per l'approvazione in linea tecnica. Tutti gli altri aspetti connessi con l'imposizione dei vincoli sulle aree così delimitate saranno affrontati con successiva direttiva.

La delimitazione delle aree di salvaguardia risulta indispensabile per accedere al finanziamento di ogni intervento (eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di captazione esistenti) sulle opere di presa esistenti o per la realizzazione di nuove opere di presa.

In relazione, infine, a quanto sopra, ai fini del riconoscimento del diritto di utilizzazione, è necessario che sia anche presentata la documentazione tecnica a completamento della domanda ai sensi dell'art. 34 della legge n. 36/94 da parte dei richiedenti entro e non oltre il 30/06/2004. Il mancato rispetto di tale termine determinerà l'impossibilità all'utilizzo dell'acqua.

Allegato alla Direttiva regionale in materia di uso di acqua destinata al consumo umano

CAMPAGNA ANNUALE DI CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE FORNITE AL CONSUMO UMANO CAPTATE DA SORGENTI E DA POZZI

CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE CAPTATE DA SORGENTI:

d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Allegato I

Parte A – Parametri microbiologici:

- Escherichia coli
- Enterococchi

Parte B – Parametri chimici:

- Nitrato (come NO₃);
- Nitrito (come NO₂).

Parte C – Parametri indicatori:

- Ammonio;
- Cloruro;
- Colore;
- Conduttività;
- Concentrazione ioni idrogeno;
- Ferro (1);
- Manganese (1);
- Odore;
- Ossidabilità;
- Solfato;
- Sodio,
- Sapore;
- Conteggio delle colonie a 22°C;
- Batteri coliformi a 37° C;
- Torbidità;
- Durezza Totale;
- Durezza temporanea (2);
- Anidride carbonica libera (2);
- Calcio (2);
- Idrogeno carbonati (2);

- Residuo secco a 180° C;
- Disinfettante residuo (3)
- Temperatura acqua;
- Temperatura aria;

CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE CAPTATE DA POZZI:

d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Allegato I

Parte A – Parametri microbiologici:

- Escherichia coli
- Enterococchi

Parte B – Parametri chimici:

- Arsenico;
- Benzene;
- Cadmio;
- Cromo totale;
- Cromo VI (4);
- 1.2 dicloroetano;
- Piombo;
- Nitrato (come NO₃);
- Nitrito (come NO₂);
- Antiparassitari totali (1);
- Idrocarburi policiclici aromatici (1)
- Tetracloroetilene;
- Tricloroetilene;
- Trialometani – Totale (1)

Parte C – Parametri indicatori:

- Alluminio (1);
- Ammonio;
- Cloruro;
- Colore;
- Conduttività;
- Concentrazione ioni idrogeno;
- Ferro (1);
- Manganese (1);
- Odore;
- Ossidabilità;
- Solfato;
- Sodio,
- Sapore;
- Conteggio delle colonie a 22°C;
- Batteri coliformi a 37° C;
- Torbidità;

- Durezza Totale;
- Durezza temporanea (2);
- Anidride carbonica libera (2);
- Calcio (2);
- Idrogeno carbonati (2);
- Residuo secco a 180° C;
- Disinfettante residuo (3)
- Temperatura acqua;
- Temperatura aria;

Note:

- (1) prove da eseguire n. 1 volta all'anno anziché le 4 previste, salvo eventuali valori dell'ordine di grandezza del valore limite.
- (2) Prove da eseguire solamente nel caso di Durezza Totale < 10° F.
- (3) Prova da eseguire solamente sulle acque sottoposte a disinfezione;
- (4) Prova da eseguire nel solo caso di valori di cromo totale dell'ordine di grandezza del valore limite.

Le attività di prelievo, campionamento ed analisi devono essere eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge.